Studio BBM Associati

# RETRIBUZIONI IN CONTANTI: VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ NON DIFFIDABILE

## Parte 2

N. 220 | 26 Novembre 2026 | Paghe e lavoro

Nel BBM Aggiorna di OGGI si completerà la trattazione sul tema iniziato ieri

**Illecito NON sanabile**

Il punto centrale dell'interpello riguarda la qualificazione della violazione come illecito non materialmente sanabile.

Secondo il Ministero, il pagamento della retribuzione in contanti senza l'utilizzo degli strumenti di pagamento prescritti dalla legge, integra una condotta commissiva che si perfeziona con la materiale consegna del denaro al lavoratore.

Una volta effettuato il pagamento, la condotta irregolare deve considerarsi esaurita e non può essere successivamente rimossa.

In tale prospettiva, neppure l'eventuale regolarizzazione degli obblighi previdenziali e fiscali relativi alle somme erogate, mediante la loro successiva registrazione nel libro unico del lavoro, può determinare la sanabilità dell'illecito.

L'adempimento successivo, infatti, non modifica le modalità con le quali la retribuzione è stata originariamente corrisposta e non elimina la violazione già consumata.

**Precedente orientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro**

A sostegno della propria interpretazione, il Ministero richiama la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 22 maggio 2018.

In tale occasione, l’INL aveva già escluso l’applicabilità del potere di diffida alle violazioni dell’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, trattandosi di illeciti non materialmente sanabili.

L’interpello del 2026 si pone dunque in continuità con tale orientamento.

Pertanto, in caso di pagamento delle retribuzioni in contanti, il datore di lavoro non può beneficiare della diffida amministrativa, neppure qualora provveda successivamente alla regolarizzazione degli adempimenti previdenziali, fiscali e documentali connessi alle somme corrisposte.

**Ammesso il pagamento in contanti alle COLF, ma fortemente sconsigliato**

E’ consentito pagare la retribuzione di una colf in contanti, ma è fortemente sconsigliato.

La legge sull’obbligo di tracciabilità degli stipendi (Legge di Bilancio 2018) esclude il lavoro domestico regolato dai contratti collettivi, fermo restando il limite generale all’uso del contante.

**Regole principali, limiti e motivi per cui é sconsigliato pagare lo stipendi delle COLF in contanti** :

- Limite generale contanti: i pagamenti in contanti sono ammessi solo entro la soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio (5.000 euro nel 2026).
- Niente detrazioni fiscali: i pagamenti in contanti non permettono di usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste per il lavoro domestico o l’assistenza, per cui è richiesta la tracciabilità (bonifico, assegno, pagamento elettronico).
- Rischio contestazioni: la semplice firma sulla busta paga non basta a provare l’avvenuto pagamento. Se si usa il contante, occorre far firmare una ricevuta dettagliata (con importo, periodo di riferimento, data e firma) e conservarla.

Modalità consigliate

- Bonifico bancario o postale (con causale chiara, ad esempio “Stipendio mese di…”).
- Assegno bancario o altri mezzi tracciabili documentabili

Lo Studio resta a completa disposizione.

---

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/retribuzioni-in-contanti-violazione-dellobbligo-di-tracciabilita-non-diffidabile-seconda-parte/